



Comune di Casapesenna

Provincia di Caserta

Via Don peppe Diana - 81030 Casapesenna

Codice Fiscale e Partita IVA : 81001750611

Centralino: Tel: 081/8165611- Fax 081/ 8165640

Sindaco: 081/8165627-

Segreteria : 081/8165628 E-Mail comune-casapesenna@libero.it

Originale

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 65 DEL 15.06.2017

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ACCESSO DI ENTI TERZI ALLA BANCA DATI ANAGRAFICA COMUNALE

L'anno duemiladiciassette addì quindici del mese di giugno alle ore 12:50 nei modi e termini di legge, si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta Comunale nelle persone dei sigg.:

GENERALITA'	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
MARCELLO DE ROSA	Sindaco-Presidente	X	
GIUSTINA ZAGARIA	Vice Sindaco	X	
NICOLINA NOCERA	Assessore		X
FRANCESCO CAVALIERE	Assessore	X	
BERNARDO MASSARO	Assessore	X	

- Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa. Teresa De Rosa il quale provvede alla redazione del presente verbale;
- Marcello De Rosa nella Sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

- che è attivo per il Comune di Casapesenna il servizio di accessibilità alla banca dati anagrafica comunali in favore della cittadinanza “Anagrafe On line”;
- che la Stazione dei Carabinieri di San Cipriano d’Aversa, la Guardia di Finanza di Napoli e di Formia hanno richiesto l’accreditamento e l’accesso alla banca dati dell’anagrafe della popolazione;
- che occorre predisporre una convenzione tipo tra l’Ente utilizzatore dei dati ed il Comune di Casapesenna che contenga le condizioni di fruibilità dei dati stessi;

Considerato

- che la Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente” e il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente ” disciplinano la regolare tenuta delle anagrafi comunali;
- che il D. Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” stabilisce, tra l’altro, all’art. 12, comma 1, che gli Enti locali “esercitano i compiti conoscitivi e informativi concernenti le loro funzioni in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo – statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale”;
- che i rapporti tra Pubbliche Amministrazioni ai fini della semplificazione documentale sono regolamentati tra l’altro anche dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i., in particolare, dalle norme di seguito riportate:
 - art. 40, 1 comma, premesso dall’art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (cd. “Legge di Stabilità 2012”), che prevede che, dal 1° gennaio 2012, “Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47”;
 - art. 43 relativo agli accertamenti d’ufficio che, al comma 4, prevede che “al fine di agevolare l’acquisizione d’ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni precedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali”;
 - artt. 46 e 47, disciplinanti, rispettivamente, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
 - art. 71 in cui sono illustrate le modalità dei controlli che le amministrazioni precedenti sono tenute ad effettuare sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive;
- che il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Nuove norme sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”, in particolare, all’art. 2 comma 1 lettera C: prevede che le Pubbliche Amministrazioni ispirino la loro organizzazione, tra gli altri, al criterio di “collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici”;
- che l’art. 58, comma 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” (nel seguito indicato con l’acronimo CAD), stabilisce che “Ai sensi dell’art. 50, comma 2, nonché al fine di agevolare l’acquisizione d’ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni

e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni precedenti, senza oneri a loro carico. Le convenzioni valgono anche quale autorizzazione ai sensi dell'art. 43, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000”;

- che in linea generale, pertanto, qualunque dato anche quello anagrafico trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni, in funzione dello svolgimento dei compiti istituzionali di quest'ultime nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali dettata dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito, per brevità, denominato il Codice della privacy);

- che la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione n. 14 del 22 dicembre 2011 (“Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive”) illustra gli adempimenti da porre in essere in applicazione della disciplina succitata e richiama espressamente l'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 82/2005, invitando le amministrazioni ad operare, per lo scambio dei dati per via telematica, secondo quanto previsto da tale disposizione, sulla base delle linee guida redatte da DigitPa, attraverso apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate e volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni precedenti;

- che, come indicato nella summenzionata Direttiva n.14/2011, le citate linee guida sono state adottate il 22 aprile 2011 e aggiornate successivamente nel mese di giugno 2013;

- che le “Linee Guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni”, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del CAD, forniscono specifiche indicazioni riguardo al contenuto delle suddette convenzioni, in ordine, agli impegni assunti e alle garanzie fornite dall'Amministrazione richiedente l'accesso alle banche dati (Ente fruitore), al riconoscimento della titolarità della banca dati, all'individuazione delle responsabilità del fruitore, alla durata della convenzione, alle modalità di accesso e alle modalità di Deliberazione n. 2 del 15/01/2015 individuazione dei responsabili del trattamento, delle misure di sicurezza e di privacy e dei livelli di servizio;

- che l'art. 54 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 prevede che “nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 53.”;

- che esistono varie pronunce intervenute negli ultimi anni a cura del Ministero dell'Interno e del Garante per la privacy, di cui in particolare si richiama:

- il testo della risposta a quesito formulato al Ministero dell'Interno, secondo cui “nelle more (dell'adozione delle ‘convenzioni tipo’, da approvarsi, sentito il Garante, ai sensi del citato art. 54 del decreto legislativo n. 196/2003)”, debbono trovare applicazione le “disposizioni previste dal regolamento anagrafico di cui all'art. 37 del D.P.R. n. 223/1989, nonché dall'art. 2 della legge n. 63/1993, che estende la possibilità di attivare collegamenti telematici con gli uffici anagrafici comunali

da parte di soggetti che svolgono attività di pubblica utilità, per il perseguimento dei propri fini istituzionali”;

- il parere n. 33 del 9 dicembre 1999, con cui il Garante per la protezione dei dati personali, in risposta ad una nota inviata da un'amministrazione comunale su uno schema di convenzione per l'accesso per via telematica da parte della locale stazione dell'arma dei Carabinieri all'anagrafe della popolazione del Comune, ha precisato che “la legge sulla protezione dei dati personali non ostacola la consultazione per via telematica degli atti anagrafici da parte delle forze dell'ordine”, ritenendo come “la normativa sugli atti anagrafici (D.P.R. 223 del 1989) regoli in modo specifico la consultazione dei medesimi atti da parte degli appartenenti alle forze dell'ordine, consentendo a queste ultime di accedere direttamente all'ufficio anagrafe e di consultare gli atti anagrafici anche mediante terminali”;

ATTESO:

- che il Comune di Casapesenna, nell'intento di attuare i processi di semplificazione ha ritenuto di predisporre uno schema tipo di convenzione, allegato alla presente proposta di deliberazione (Sub B), per la fruibilità telematica dei dati relativi alla banca dati anagrafica del Comune stesso, secondo i criteri di cui alle linee guida dettate da DigitPa in data 22 aprile 2011 e successivamente aggiornate a giugno/luglio 2013, da parte di soggetti pubblici che necessitano di accedere alle informazioni anagrafiche, in ragione dei rispettivi compiti di istituto, ovvero per effettuare attività di accertamento d'ufficio o di controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà;

- che i soggetti che possono aderire a tali convenzioni, sono individuabili, in applicazione del D. Lgs.n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e dell'art. 37 del DPR n. 223/1989 (regolamento anagrafico), nelle seguenti categorie generali:

- a) forze dell'ordine e Guardia di Finanza;
- b) uffici appartenenti all'autorità giudiziaria;
- c) enti ed uffici appartenenti alla pubblica amministrazione;
- d) soggetti pubblici e privati erogatori di pubblici servizi;
- e) organismi di diritto pubblico;

- VISTO lo Statuto Comunale;

- VISTO il Testo Unico sull'ordinamento delle leggi degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

- VISTO il parere espresso dal Responsabile del servizio competente, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione;

Con voti unanimi

DELIBERA

La premessa è da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente trascritta;

1) Di approvare lo schema tipo di convenzione, allegato Sub A) unitamente al modulo di richiesta di stipula della convenzione alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, per la fruibilità telematica dei dati relativi alla banca dati anagrafica del Comune di Casapesenna da parte di soggetti terzi rientranti nelle seguenti categorie generali:

- a) forze dell'ordine e Guardia di Finanza;
- b) uffici appartenenti all'autorità giudiziaria;
- c) enti ed uffici appartenenti alla pubblica amministrazione;
- d) soggetti pubblici e privati erogatori di pubblici servizi;
- e) organismi di diritto pubblico;

2) di dare atto che lo schema di convenzione verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente" seguendo la struttura del D. Lgs. n. 33/2013, e riportata nel

paragrafo 4. delle vigenti “Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle Pubbliche Amministrazioni”, provvedendo ai successivi adempimenti previsti dalla Agenda Digitale;

3) di dare atto che il Comune provvederà a comunicare via @pec all'Agenzia per l'Italia Digitale l'avvenuta stipula della convenzione, ai fini di quanto previsto dall'art. 58, comma 3, CAD;

4) di demandare ai Servizi Demografici, per quanto di competenza, lo svolgimento delle operazioni necessarie per la gestione degli aspetti tecnologici e di sicurezza dei collegamenti telematici alla banca dati anagrafica attraverso l'applicativo dell'”Anagrafe on line”, nonché le fasi di stipula delle convenzioni e i rapporti con le Amministrazioni convenzionate;

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000